Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° marzo 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. **1636.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione San Pietro del comune di Rosà (Vicenza).

N. 1636. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 21 novembre 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione San Pietro del comune di Rosà (Vicenza), e viene autorizzato l'acquisto fatto a nome e per conto del medesimo Beneficio parrocchiale di alcuni immobili situati nello stesso Comune per il prezzo di L. 10.500.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1637.

Erezione in ente morale della Fondazione « Premio Pietro e Mario Leonelli per studenti universitari », istituita in Pescara.

N. 1637. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Premio Pietro e Mario Leonelli per studenti universitari », istituita in Pescara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1948, n. **1638.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in località Campotamazzo del comune di Valdagno (Vicenza).

N. 1638. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 25 ottobre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in località Campotamazzo del comune di Valdagno (Vicenza), intendendosi autorizzato l'acquisto fatto nel nome e nell'interesse del Beneficio parrocchiale, per il prezzo di L. 30.000 e del valore periziato di L. 2.822.300, e viene altresì autorizzata, nel nome e nell'interesse della Chiesa omonima, l'accettazione della donazione disposta in suo favore da Bertò Antonio, consistente in un fabbricato situato in detta località, del valore di L. 500 mila.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1948, n. **1639.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in contrada Sicarico del comune di Monopoli (Bari).

N. 1639. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Monopoli in data 10 gennaio 1943, integrato con postilla 13 settembre 1945, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in contrada Sicarico del comune di Monopoli (Bari), al riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente chiesa, sede della parrocchia stessa e alla autorizzazione agli Enti medesimi ad accettare la donazione disposta in loro favore dai fratelli Masulli.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1948, n. **1640.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Lucia, in località Lobia di Locara del comune di San Bonifacio (Verona).

N. 1640. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 12 marzo 1939, relativo alla istituzione della parrocchia di Santa Lucia, in località Lobia di Locara del comune di San Bonifacio (Verona), intendendosi il Beneficio autorizzato all'acquisto, per il prezzo di L. 95.556 di un appezzamento di terreno situato nel predetto Comune, e all'accettazione di una donazione consistente in un altro appezzamento di terreno, pure situato nel Comune stesso, acquistato dal donante per il prezzo di L. 2500.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1948, n. **1641**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « San Francesco di Assisi », con sede nella chiesa parrocchiale del SS.mo Salvatore, in Santa Maria Nuova del comune di Fano (Pesaro-Urbino).

N. 1641. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « San Francesco di Assisi », con sede nella chiesa parrocchiale del SS.mo Salvatore, in Santa Maria Nuova del comune di Fano (Pesaro-Urbino), eretta canonicamente con decreto vescovile 22 giugno 1943, intendendosi l'Ente erigendo autorizzato ad accettare una donazione consistente in una casa situata in Fano, valutata L. 314.000, e viene approvato lo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1949, n. **34**.

Modificazione ed integrazione della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, concernente le circoscrizioni territoriali degli Uffici consolari.

N. 34. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, concernente le circoscrizioni territoriali degli Uffici consolari viene modificata ed integrata.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1949.

Nomina del presidente della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la lettera 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente Italiano per il Diritto d'Autore (E.I.D.A.);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, con il quale l'E.I.D.A. ha riassunto la precedente denominazione di Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643, con il quale sono state apportate modificazioni allo statuto citato, ed, in particolare, l'art. 9 con il quale è stato modificato l'art. 22 dello statuto stesso;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, sulla sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo;

Vista la designazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E., formulata nell'adunanza del 20 dicembre 1948;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Mario Vinciguerra è nominato presidente della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1949
Registro Presidenza n. 23, foglio n. 153. — FERRARI

(739)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1949.

Autorizzazione ai Magazzini generali di Suzzara ad applicare nuove tariffe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la continuazione dell'esercizio pei Magazzini generali di Suzzara, gestiti dalla Società Magazzini generali di Suzzara;

Vista l'istanza di adeguamenti tariffari, presentata dalla predetta Società;

Vista la deliberazione adottata al riguardo dal Comitato provinciale dei prezzi di Mantova in data 10 novembre 1948 e la deliberazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova in data 6 dicembre 1948;

Sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali di Suzzara, gestiti dalla Società Magazzini generali di Suzzara sono autorizzati ad applicare le tariffe approvate dal Comitato provinciale dei prezzi di Mantova il 10 novembre 1948 e dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova il 6 dicembre 1948.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(723)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1949.

Modificazioni allo speciale regime d'imposizione, agli effetti dell'imposta sull'entrata, per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1948, concernente speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nell'anno 1949 per alcune categorie di entrate;

Constatata la necessità di meglio adeguare, con carattere di urgenza, alle condizioni di mercato le aliquote d'imposta sull'entrata stabilite dall'art. 24, n. 1, del citato decreto Ministeriale, per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote d'imposta sull'entrata stabilite dall'articolo 24, n. 1, del decreto Ministeriale 23 dicembre 1948, sono determinate nella misura del 3 % per i fiori, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel titolo 3° del citato decreto Ministeriale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, ed è valido fino al 31 dicembre 1949.

Roma, addì 18 febbraio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1949
Registro Finanze n. 3, foglio n. 170. — LESEN

(741)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1949.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini granari e generali, con sede in Vercelli, a gestire nuovi Magazzini generali succursali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima Magazzini granari e generali per essere autorizzata ad istituire e gestire alcune succursali dei Magazzini generali principali ch'essa già gestisce in Vercelli-Centro giusta l'autorizzazione conferitale col decreto Ministeriale 15 maggio 1931;

Visti i pareri manifestati al riguardo dal commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli e dal Comitato provinciale dei prezzi di detta provincia nella seduta del 19 dicembre 1947;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini granari e generali (già Docks di Vercelli), con sede in Vercelli, è autorizzata a gestire i seguenti Magazzini generali succursali, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate:

Arborio, strada provinciale da Vercelli;
Buronzo, via provinciale da Santhià;
Cigliano, piazza Mercato;
Crescentino, via privata dalla provinciale per Livorno Ferraris;
Livorno Ferraris, via Dionisotti;
Salussola, piazza della Fiera;
Santhià, via per Alice;
Stroppiana, via Ghisio;
Trino Vercellese, via Circonvallazione.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei magazzini autorizzati col precedente articolo si applica il regolamento approvato col decreto Ministeriale 15 maggio 1931, di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(698)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1949.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 16 novembre 1948, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1949 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1949.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 370. — LA MICELA

TABELLA *A.*

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3°, e art. 108, comma 1°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione.

Dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato, è costituita da una quota fissa o da una quota variabile.

Paragr. *A*) Quota fissa.

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto dell'iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi ed impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti in utenza.

a) Generatori fissi:	
fino a 25 m²	L. 1.950
da 25 a 100 m²	» 3.150
da 100 a 500 m²	» 3.900
da 500 a 1.000 m²	» 5.450
oltre 1.000 m²	» 7.800
b) Semifissi, locomobili	» 1.300
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione escluse le bombole e i bidoni	» 550
d) Forni, gassogeni	» 3.150
e) Motrici, termosifoni	» 1.300

Paragr. *B*) Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

a) Generatori fissi:	
fino a 25 m²	L. 400
da 25 a 100 m²	» 650
da 100 a 500 m²	» 900
da 500 a 1.000 m²	» 1.200
oltre 1000 m²	» 1.550
b) Semifissi, locomobili	» 400
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	» 250
d) Forni, gassogeni	» 650
e) Motrici, termosifoni	» 400

TARIFFA II

Tassa di voltura.

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto. Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25 %.

TABELLA *B.*

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3° e 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari.

(Articoli 46 a 50, 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1°) - Generatori (1).

a) Generatori fissi:	
1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):	
fino a 25 m²	L. 4.550
oltre 25 fino a 100 m²	» 6.250
oltre 100 fino a 200 m²	» 7.700
oltre 200 fino a 300 m²	» 9.400
2) oltre 300 m² di superficie riscaldata con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3):	
oltre 300 fino a 400 m²	L. 11.350
oltre 400 fino a 500 m²	» 13.550
oltre 500 fino a 600 m²	» 15.950
oltre 600 fino a 700 m²	» 18.600
oltre 700 fino a 800 m²	» 21.450
oltre 800 fino a 900 m²	» 24.700
oltre 900 fino a 1.000 m²	» 27.950
oltre 1.000 m²	» 31.200
3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:	
con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	» 13.550
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	» 15.950
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	» 18.600
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	» 21.450
con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora	» 24.700
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora	» 27.950
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora	» 31.250

---

(1) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25 %.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	L.	3.000
oltre 25 fino a 100 m²	»	6.000
oltre i 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione, di .	»	1.550

c) Locomobili

agricole, (1) fino a 25 m²	»	2.500
oltre 25 m²	»	5.600
industriali, fino a 25 m²	»	3.650
oltre 25 m²	»	6.900

d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m²	»	1.450

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	»	2.100
oltre 1.000 e fino a 3.000 litri	»	2.850
oltre 3.000 per ogni 1.000 litri o frazione in più	»	900

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):

fino a 300 litri di capacità (3)	L.	1.250
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	2.100
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	3.150
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	4.700
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	6.750
oltre 25.000 litri	»	9.000

2) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi .	»	2.200
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di	»	350
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di	»	175

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili (4), (5)

fino a 300 litri di capacità totale	»	700
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	1.300
oltre 1.000 fino a 5.000 litri .	»	2.100
oltre 5.000 fino a 10.000 litri .	»	3.100
oltre 10.000 fino a 25.000 litri .	»	4.700
oltre 25.000 litri	»	6.500

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi.

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lett. *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

per ogni apparecchio .	L.	200
per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattisi di apparecchi situati tutti nello stesso stabilimento	»	100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II.

---

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Sono assimilati a questi recipienti gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza al regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(5) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote annue sono ridotte del 30 %.

TABELLA *C*.

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(**Art. 64**, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lett. *a*, ultima parte, e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 28 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (1).

(Articoli 45, 52 a 54, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

Paragr. 1°) Generatori:

a) Generatori fissi:

fino a 25 m² di superficie riscaldata .	L.	7.300
oltre 25 fino a 100 m²	»	10.000
oltre 100 fino a 200 m²	»	12.300
oltre 200 fino a 300 m²	»	15.050
oltre 300 fino a 400 m²		18.150
oltre 400 fino a 500 m²		21.700
oltre 500 fino a 600 m²		25.500
oltre 600 fino a 700 m²		29.750
oltre 700 fino a 800 m²		34.300
oltre 800 fino a 900 m²		39.500
oltre 900 fino a 1.000 m²		44.700
oltre 1.000 m² . .	»	49.900

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²		4.800
oltre 25 fino a 100 m² . .	»	9.600
oltre 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione di . .	»	2.500

c) Locomobili:

fino a 25 m²		5.850
oltre 25 m²	»	11.050

d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m²	»	2.300

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1.000 litri . .	»	3.350
oltre 1.000 fino a 3.000 litri		4.550
oltre 3.000 litri, per ogni 1000 litri o frazione in più	»	1.450

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

fino a 300 litri di capacità .	L.	2.000
oltre 300 fino a 1.000 litri		3.350
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.050
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	7.500
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	10.800
oltre 25.000 litri .	»	14.400

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

fino a 300 litri di capacità totale . .	»	1.100
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	2.100
oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . .	»	3.350
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . .	»	4.950
oltre 10.000 fino a 25.000 litri . . .	»	7.500
oltre 25.000 litri	»	10.400

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è commisurata alla quota annua stabilita dalla precedente tabella *B*, tariffa I.

Per apparecchi del medesimo tipo, che vengono presentati insieme dal costruttore o riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

per il 3° e il 4° apparecchio, di superficie non superiore a 1 m² di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25 %;

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50 %;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75 % (2).

---

(1) Valgono la nota n. 2 a pagina precedente, e le note nn. 2, 3 e 4 della colonna qui a fianco.

(2) Le riduzioni come sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tariffa, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

Paragr. 1°) Generatori (2):

a) Generatori fissi:

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 25 m²	L.	5.900
oltre 25 fino a 100 m²	»	8.150
oltre 100 fino a 200 m²	»	10.000
oltre 200 fino a 300 m²	»	12.200

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4)

oltre 300 fino a 400 m²	»	14.750
oltre 400 fino a 500 m²	»	17.600
oltre 500 fino a 600 m²	»	20.750
oltre 600 fino a 700 m²	»	24.200
oltre 700 fino a 800 m²	»	27.900
oltre 800 fino a 900 m²	»	32.100
oltre 900 fino a 1000 m²	»	36.350
oltre 1000 m²	»	40.550

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora.

con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	»	17.600
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	»	20.750
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	»	24.200
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	»	27.900
con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora	L.	32.100
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora	»	36.350
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora	»	40.550

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	»	3.900
oltre 25 fino a 100 m²	»	7.800
oltre 100 m² si applica un incremento fisso per ogni 100 m² o frazione di	»	2.000

c) Locomobili:

agricole, (1) fino a 25 m²	»	3.250
oltre 25 m²	»	7.300
industriali, fino a 25 m²	»	4.750
oltre 25 m²	»	9.000

d) Macchine da caffè e piccoli generatori:

fino a 1 m²	»	1.900

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	»	2.750
oltre 1000 e fino a 3000 litri	»	3.700
oltre 3000 per ogni 1000 litri o fraz. in più	»	1.150

Paragr. 2°) *Recipienti*:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):

fino a 300 litri di capacità (3)	L.	1.650
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	2.750
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	4.100
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	6.100
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	8.800
oltre 25.000 litri	»	11.700

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi	»	2.850
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione di	»	450
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di	»	250

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) (4):

fino a 300 litri di capacità totale	»	900
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	1.700
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	2.750
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	4.050
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	6.100
oltre 25.000 litri	»	8.450

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per 1 o 2 verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di fuzionamento), se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25 %.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate successive alla prima è ridotta del 20 %.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo, rispettivamente, con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

---

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove, effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60, lett. *c*), del regolamento;

b) le visite per riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio.

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25 %.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di valore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene devidendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

---

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Valgono le note nn. 4 e 5 a pag. 546, prima colonna.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattisi di verifica di 1° impianto ed apparecchio proveniente dall'estero o di ignota provenienza e mancante dei documenti prescritti dal regolamento (certificati di prove degli enti collaudatori esteri autorizzati, disegni quotati del costruttore o riparatore), è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

TARIFFA III

Visite d'accertamento di demolizione o di modificazione di uso.

(Articoli 46, lett. *g*, e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio visitato, il consortista deve corrispondere all'Associazione:

generatori fino a 25 m²	L.	1.300
generatori oltre 25 m²	»	1.950
recipienti	»	650
macchine da caffè	»	250
apparecchi esonerati	»	250

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50 %, quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

Visite e prove ai recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti.

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve alla Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. *A*). — Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole, bidoni per propano e butano):

fino a 2 litri di capacità, per ogni recipiente	L.	8
oltre 2 litri fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente	»	10
oltre 5 litri di capacità:		
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	65
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente	»	40
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente	»	25
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	13

La contribuzione minima è pari a L. 4700 per una giornata di lavoro (2) oppure a L. 2350 per mezza giornata, salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1000 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

Paragr. *B*). — Bidoni per ossigeno terapeutico; recipienti trasportabili per acqua gassata.

Si applica la tariffa di L. 330 per ogni recipiente fino al n. 4, e di L. 130 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata.

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Per giornata di lavoro si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA V

Prove di materiali Prove di laboratorio.

(Articoli 11 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927 n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (1).

Paragr. *A*). — Prove di materiali (2):

per prelievo provini (3)	L.	2.350
per l'esecuzione di punzonature o prove sui materiali:		
per una giornata intiera di lavoro (4)	»	4.700
per mezza giornata di lavoro (3)	»	2.350

Paragr. *B*). — Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova completa, corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari	L.	650

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.

(Articoli 5 a 9, 33, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve all'Associazione:

per ogni bollo di prova	L.	200
per ogni libretto matricolare	»	500
per ogni libretto di continuazione	»	250
per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica	»	400
per ogni esemplare dell'estratt a staompa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore	»	250

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

(2) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(3) Salvo riduzione a L. 800, quando si sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

(4) Per giornata di lavoro si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TABELLA *D*.

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 24, lett. *b*, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339; art. 107, comma 4° e 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Tariffa unica.

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, preso in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

a) per una motrice fissa	L.	800
b) per un forno da calce	»	900
c) per una fornace da laterizi	»	1.050
d) per un generatore di vapore	»	1.300

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

e) per un forno con camere o storte, nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato L. 1.550
f) impianti di riscaldamento » 1.550
g) per ogni altro impianto termico » 1.550
h) per un forno da cemento » 1.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 1.950
a camere contigue ed a galleria » 3.650
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 1.950
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 2.600
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 2.600

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più impianti contemplati dalla stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

TABELLA *E*.

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Prima verifica o presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione Visita per cessione.

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

a) per una motrice fissa L. 1.200
b) per un forno da calce » 1.350
c) per una fornace da laterizi » 1.600
d) per un generatore di vapore » 1.950
e) per un forno con camere o storte, nelle officine a gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 2.350
f) impianti di riscaldamento » 2.350
g) per ogni altro impianto termico » 2.350
h) per un forno da cemento » 2.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 2.950
a camere contigue ed a galleria » 5.550
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 2.950
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria metallurgica, o per ogni forno o gassogeno separato » 3.900
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 3.900

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intiera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella *D*, tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione.

(Articoli 93 a 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve:

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1945, n. 722 — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo;

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:
a) per ogni operatore e per ogni giorno L. 4.700
b) per analisi del combustibile (1) » 2.600
c) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10 % delle contribuzioni precedenti.

Le contribuzioni sono maggiorate del 50 %, quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico.

TARIFFA III

Libretti matricolari Dichiarazione di esonero Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.

(Articoli 15 a 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) Libretti matricolari Dichiarazione di esonero:
Il consortista deve all'Associazione:
per ogni libretto matricolare L. 500
per ogni libretto di continuazione » 250
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico » 400
(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

Paragr. *B*) - Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazione di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione:

Per l'istruttoria di ciascuna pratica, il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L. 4000 che viene ridotta a L. 2000 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TABELLA *F*.

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 5, 2° e ultimo comma, 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

Qualora, nel corso dell'anno, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerti che si siano verificate variazioni maggiori del 10 % sui prezzi correnti dei materiali e delle materie prime necessarie per l'esecuzione delle operazioni, prove e prestazioni contemplate nelle tariffe I e II della presente tabella, le variazioni percentuali accertate saranno applicate sul 60 % delle contribuzioni previste dalla tabella stessa.

L'applicazione delle variazioni di cui al precedente capoverso sarà disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TARIFFA I

Operazioni e prove del Laboratorio fisico
(Centro termotecnico sperimentale).

Per ognuna delle operazioni o prove contemplate dalla presente tariffa, il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Prove sui materiali metallici:

taglio alla sega di lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:

fino a 10 mm. di spessore	L.	190
da 10 a 15 mm.	»	250
da 15 a 20 mm.	»	340
da 20 a 25 mm.	»	470
da 25 a 30 mm.	»	550
da 30 a 35 mm.	»	620
da 35 a 40 mm.	»	700
oltre 40 mm.	»	780
confezione di una provetta di trazione piatta	»	780
confezione di una provetta di trazione cilindrica	»	940
confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	»	1.560
confezione di una provetta di resilienza	»	470
confezione di una provetta di piega	»	230
confezione di una provetta di schiacciamento	»	230
prova di trazione ordinaria (rottura, snervamento, allungamento, strizione)	»	780
prova di resilienza	»	230
prova di piegamento a freddo	»	390
prova di schiacciamento	»	390
prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° e raffreddata in acqua a 28° C)	»	620
prova di durezza Brinell o Rockell	»	160
prova di imbottitura su lamierini (fino a 4 mm. di spessore)	»	470
prova speciale di trazione a caldo (per temperature fino a 900° C)	»	3.120
prova speciale di trazione (limite elastico)	»	2.500
prova speciale di trazione a caldo con determinazione del limite elastico (per temperature fino a 900° C)	»	4.680
prova limite di viscosità (per temperatura fino a 900° C)	»	9.360
preparazione campioni per l'esame microscopico e macroscopico	»	780
esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.340
esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	2.970
esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.650
esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	3.150
fotografia diretta (una copia)	»	620
per ogni copia in più	»	160
analisi spettrografica qualitativa	»	3.900
analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	»	2.340
ricottura	»	1.560
trattamento termico (tempera e rinvenimento)	»	1.870
indagine strutturale con raggi Röntgen (Debye-Scheerrer) ognuna	»	3.120

Paragr. *B*) Operazioni di taratura:

taratura delle coppie termoelettriche:

con il sistema di confronto con coppia campione		
per ogni punto	L.	470
con il sistema di metalli fusi (per coppie campione)		
per ogni punto	»	1.560

taratura di strumenti elettrici di misura:

voltmetri (per tensione alternata fino a 600 V.)		
per ogni punto	»	310
wattmetri (per tensione alternata fino a 600 V. e intensità fino a 10 amp.):		
per ogni punto	»	470
amperometri (intensità correnti alternate fino a 10 amp.)		
per ogni punto	»	310

taratura dei manometri e vacuometri:

manometri di precisione taratura su 5 punti:		
per pressioni fino a kg/cm² 25	L.	780
per pressioni fino a kg/cm² 50	»	1.020
per pressioni oltre kg/cm² 50	»	1.250
vacuometri	»	780
manometri dell'industria taratura su 4 punti:		
per pressioni fino a kg/cm² 20	»	390
per pressioni fino a kg/cm² 50	»	620
per pressioni oltre kg/cm² 50	»	780
vacuometri	»	390

per quanto riguarda la taratura dei piccoli manometri per alte pressioni, come quelli montati sui recipienti di gas compressi, i compensi sono così stabiliti:

per pressioni fino a kg/cm² 150	»	230
per pressioni oltre kg/cm² 150	»	390
per i manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a kg./cm² 5), non menzionati nella tariffa su riportata, sarà applicata la quota unica di	»	230

manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti

per i manometri e vacuometri inviati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo, saranno applicate le seguenti tariffe ridotte:

manometri per pressioni fino a kg/cm² 5	»	130
manometri per pressioni fino a kg/cm² 20	»	230
manometri per pressioni fino a kg/cm² 50	»	340
manometri per pressioni oltre kg/cm² 50	»	470
vacuometri	»	230
piccoli manometri come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi:		
per pressioni fino a kg/cm² 150	»	130
per pressioni oltre kg/cm² 150	»	230

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico.

Per ognuna delle operazioni contemplate dalla presente tariffa il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Analisi dei combustibili solidi:

determinazione dell'umidità	L.	470
determinazione delle ceneri	»	560
determinazione delle sostanze volatili e carbonio fisso	»	470
determinazione del potere calorifico superiore (Mahler)	»	1.130
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione	»	380
tutte le precedenti determinazioni (analisi immediata)	»	2.810
determinazione del solo idrogeno	»	2.810
determinazione del carbonio	»	2.810
determinazione dell'idrogeno e del carbonio	»	3.750
determinazione dell'azoto	»	1.400
determinazione dello zolfo	»	1.560
analisi elementare, cioè: determinazione della umidità, ceneri, idrogeno, carbonio, ossigeno+azoto e potere calorifico (Mahler)	»	5.620
determinazione della finezza di macinazione (due setacci)	»	560

Paragr. *B*) Analisi dei residui solidi della combustione:

determinazione del carbonio incombusto	L.	560
determinazione della temperatura di rammollimento di fluidità delle ceneri	»	1.870

Paragr *C*) Analisi dei combustibili e olii lubrificanti:

determinazione del peso specifico	L.	280
determinazione della temperatura d'infiammabilità	»	750
determinazione della viscosità	»	470
determinazione del potere calorifico superiore (Mahler)	»	1.130
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione	»	380

tutte le precedenti determinazioni . L. 2.810
determinazione della temperatura di accensione » 750
determinazione della temperatura di congelamento . » 560
distillazione frazionata . . . . . . » 1.130
determinazione dell'umidità . . . » 560
determinazione delle ceneri . » 560
determinazione dell'acidità o alcalinità . » 560
determinazione dell'idrogeno, del carbonio, dell'azoto, dello zolfo:
per ciascuna determinazione . . . come per i combustibili solidi

analisi elementa, cioè determinazione dell'idrogeno, carbonio, ossigeno+azoto e potere calorifico superiore (Mahler) L. 4.680

Paragr. *D*) Analisi dei combustibili gassosi:
analisi completa con indicazione del potere calorifico superiore e inferiore L. 1.870
determinazione sperimentale del potere calorifico . » 1.130
determinazione della gasolina nei gas naturali » 1.870

Paragr. *E*) Analisi delle acque industriali:
determinazione del residuo fisso L. 750
determinazione della durezza con indicazione della quantità di soda per la correzione . » 560
determinazione potenziometrica del PH . . » 560

Paragr. *F*) Analisi qualitative:
fino a 5 elementi . . . . . . L. 940
per ogni elemento in più . . . » 190

Paragr. *G*) Analisi quantitative:
determinazioni gramimetriche, ognuna L. 750
determinazioni volumetriche, ognuna » 560
determinazioni calorimetriche, ognuna . . » 560

Paragr. *H*) Analisi varie:
determinazione dell'umidità . . L. 470
determinazione dell'acqua combinata (calcari, calci, cementi) » 750
determinazione dell'anidride carbonica (calcari, calci, cementi) » 560
determinazione della calce libera nei cementi » 750

TARIFFA III

Verifiche, prove e servizi speciali.

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*), *B*), *C*), il consortista, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e di missione è dovuto anche se – per fatto del consortista – la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un sol sopraluogo; nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto – maggiorato del 30 %; e ciò a compenso della protratta inutilizzabilità del tecnico per i servizi istituzionali dell'Associazione.

Paragr *A*) Prove all'indicatore e al freno:
a) prove all'indicatore su motrici a vapore, a gas e a olii pesanti, per determinare il lavoro assorbito dallo stabilimento o dalle sue diverse sezioni, e per la ricerca del modo di funzionare della distribuzione:
sono dovute le contribuzioni sottoindicate:
per motori a uno o a due cilindri . L. 3.750
per motori a tre cilindri » 5.600
per motori a quattro cilindri » 7.500
per ogni determinazione parziale di lavoro oltre le prime due:
per motori a uno o a due cilindri . » 380
per motori a tre o a quattro cilindri » 560
b) prove al freno: sono dovute le contribuzioni seguenti:
per ogni operatore per il primo giorno . » 5.600
per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 4.700

Paragr. *B*) Prove di rendimento e di consumo:
a) prove di rendimento su generatori di vapore, per conoscerne le condizioni di funzionamento e la resa, e suggerire eventuali migliorie;
b) prove complete di rendimento e di consumo su impianti di generatori, motrici e impianti termici di qualsiasi specie:
sono dovute le contribuzioni sottoindicate:
per la montatura e la smontatura degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari:
per ogni operatore per il primo giorno L. 5.600
per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . » 4.700

Queste tariffe vengono tutte raddoppiate quando trattasi di prove collaudo.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e per la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi dei gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove, il consortista riceverà a tale scopo le *istruzioni necessarie.*

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista compenserà l'Associazione solo delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Il tecnico, che dirige le prove, deve essere libero di poterle continuare anche oltre due giorni, se così egli giudica necessario per l'attendibilità delle prove medesime.

Paragr. *C*) Presa di campione di un combustibile:
Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione di L. 2800 e di L. 5600 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata od una giornata intiera di lavoro.

Paragr. *D*) Verifiche e prove extra regolamentari:
a) Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:
Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* tariffa I, ridotta del 30 %.
Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio — le quote uniche di L. 800 per i generatori di vapore e L. 200 per i recipienti.
b) Altre verifiche e prove extra regolamentari:
Per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota o contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50 %.

TARIFFA IV

Prestazioni speciali.

Paragr. *A*) Nolo di strumenti di controllo:
per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di L. 3.750
per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più » 380
per la prestazione della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di » 380
la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni; per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di . . » 150

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono alla Associazione, anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole e recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr. *B*) - Redazione di disegni:
sono dovuti i compensi sotto stabiliti:
per disegni delle murature per un generatore:

di non oltre 50 m².	L.	3.750
di oltre 50 m² e sino a 100 m²	»	4.700
di oltre 100 m² e fino a 500 m²	»	5.600
di oltre 500 m²	»	7.500

se con surriscaldatore, in più il 20 % delle quote precedenti;

se con economizzatore e preriscaldatore d'aria, in più il 70 % delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi.

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tubazioni, ecc. richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 3500 al giorno.

Per schizzo locali:

per locali contenenti caldaie semifisse fino a 25 m² di superficie riscaldata L. 500

per locali contenenti caldaie semifisse oltre 25 m² e caldaie fisse » 1.000

per disegno in doppio esemplare, da eseguirsi d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchio a pressione (art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)

se di generatori fissi per ogni generatore » 2.000

se di generatori semifissi, locomobili, oppure di recipienti, per ogni apparecchio » 1.000

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
LOMBARDO

(690)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

dollaro U.S.A.	L.	575
franco svizzero	»	141

(765)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) serie 32, n. 364, del capitale nominale di L. 2000, intestato a Russo Melchiorre fu Aniello, n. 365 del capitale nominale di L. 2000, intestato a Russo Antimo fu Aniello, n. 366 del capitale nominale di L. 2000, intestato a Russo Antonia fu Aniello, tutti minori sotto la patria potestà della madre Flagiello Filomena vedova Russo, domiciliata a Sant'Antimo, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 18 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(703)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 47

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 febbraio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 28 febbraio 1949

Rendita 3,50 % 1906	76,975
Id. 3,50 % 1902	70,70
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,20
Redimibile 3,50 % 1934	70,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,95
Id. 5 % Ricostruzione)	91,70
Id. 5 % 1936	92,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,55
Id. 5 % convertiti 1951	99,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di febbraio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L.	575 —
1 franco svizzero	»	141 —

Cambi di compensazione del 28 febbraio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L.	13,12	per franco belga
Danimarca	»	72,98	» corona danese
Francia	»	2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	»	70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	»	31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	»	159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	»	142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al piano di ricostruzione di Sasso Marconi

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1949, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Sasso Marconi, approvato con decreto Ministeriale 20 gennaio 1947, è prorogato fino a tutto il 20 gennaio 1951.

(735)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese presso la Facoltà di lettere e filosofia nell'Università statale di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(749)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica integrale della Laga con sede in Teramo

Con decreto Ministeriale 22 febbraio 1948, è stata approvata la deliberazione 6 novembre 1948 dell'assemblea generale del Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo, relativa alla modifica da apportare all'ultimo comma dell'art. 30 dello statuto.

Conseguentemente resta stabilito che, in dipendenza della determinazione degli indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile delle proprietà consorziate per effetto delle opere di bonifica, da farsi nel termine 31 dicembre 1949, è consentito che la tassazione delle proprietà consorziate avvenga in ragione di superficie salvo conguaglio.

(733)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Fabbrico (Reggio Emilia)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Fabbrico (Reggio Emilia), della estensione di ettari 358, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale « Vianone » che dalla strada « Ferretti » porta sulla strada della « Bonifica »;

a *sud*: strada comunale « Guidetti » che dalla periferia di Fabbrico, proseguendo sulla strada « Ponticelli » porta all'incrocio con la strada « Ferretti »;

ad *est*: strada della « Bonifica » che dalla periferia di Fabbrico porta all'incrocio con la strada « Vianone »;

ad *ovest*: strada « Ferretti » che dall'incrocio con la strada « Guidetti » porta sulla strada « Vianone ».

(727)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale 10 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 131, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Livorno di un mutuo di lire 21.086.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(747)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* numero 180 del 12 agosto 1946, si chiarisce che il mutuo di L. 680.000 autorizzato con decreto interministeriale, 9 maggio 1946, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di Cavriglia (Arezzo) per l'esercizio « 1946 ».

(746)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a venti posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernenti l'estensione agli invalidi e agli orfani dei congiunti dei caduti nella guerra dell'Africa orientale e nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompense;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, concernente l'equiparazione a tutti gli effetti dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visti i decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104, riguardanti la estensione ai profughi dei territori di confine ed ai profughi dell'Africa dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, che approva il ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visti i decreti legislativi 5 agosto 1947, n. 778 e 27 novembre 1947, n. 1331;

Vista la nota n. 28597/12106-216.12/1.3.1. in data 7 dicembre 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a venti posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione metrica, via Molise 2), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare entro il suddetto termine, la sola domanda salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, nonchè dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza in uno degli uffici metrici della Repubblica, che hanno sede in tutti i Capoluoghi di provincia.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

f) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del predetto articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione di limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con le mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

2. — Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che sono di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geograficamente italiane e coloro, infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. — Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

4. — Diploma originale di licenza di scuola media inferiore o di scuola secondaria di avviamento professionale e di altro titolo corrispondente a norma delle disposizioni in vigore.

E' data facoltà ai candidati di sostituire il diploma originale con un certificato, in carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticata da un notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

5. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal Procuratore della Repubblica.

6. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto deve essere autenticato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. — Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare debitamente regolarizzata e annotata dalle eventuali benemerenze di guerra), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalla circolare 24 novembre 1947, n. 01/3300 Mob. del Ministero della difesa Stato Maggiore esercito.

Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o all'Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della marina o dalla circolare 1° giugno 1942, numero 2/4920 dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri, i profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, ed i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati ed invalidi di cui alla lettera *f)* del presente articolo, dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali sia stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-1943, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

9. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

10. — Fotografia recente del candidato munita di firma e di marca da bollo da L. 32, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio; la firma del sindaco o del notaio dovrà essere a sua volta, debitamente legalizzata.

Il personale civile non di ruolo che abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione del limite massimo di età dovrà produrre un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente capo ufficio, dal quale risulti la circostanza di cui sopra.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica della giurisdizione di Roma.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 8 ed eventualmente quello indicato al n. 9 del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo, rilasciato dal competente capo ufficio con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, su carta da bollo da L. 32, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che non hanno mai riportato la qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato agli altri documenti.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito

dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e dal precedente art. 3 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radice dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazione di 1° grado.

Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I Ministeri e la loro organizzazione - I Ministri ed i Sottosegretari di Stato - Il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato.

La prefettura e la sua organizzazione: il prefetto e le sue attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova facoltativa di dattilografia, ai candidati verranno assegnati, in base all'esito della prova stessa, sino a due punti in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 10.

I vincitori saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione metrica e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1949
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 247

(679)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G. C.